



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

PERDITA DI POSSESSO DELL'AUTO NON ANNOTATA AL PRA: L'INTESTATARIO E' OBBLIGATO AL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, Sentenza del 4/9/2025, n. 5786/2025

Composizione

Pres. Cilenti – Rel. Nuzzi

040 CIRCOLAZIONE STRADALE - 142 TASSA DI CIRCOLAZIONE

Perdita di possesso del veicolo – Mancata annotazione al PRA – Soggetto passivo di imposta – Individuazione.

Massima

In caso di perdita di possesso del veicolo non seguita da annotazione nel pubblico registro automobilistico, la tassa automobilistica è dovuta dal soggetto che ne risulti intestatario in base al suddetto registro.

Rif. normativi

Art. 5 del d.l. 30/12/1982, n. 953

l. 28/2/1983, n. 53

Art. 5 della l.r. Campania 30/12/2013, n. 13

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 6-5, 10/4/2018, n. 8737 (Rv. 647840 - 01) VEDI

Cass., Sez. 5, 28/4/2006, n. 10011 (Rv. 589367 - 01) VEDI

Cass., Sez. 6-5, 10/8/2022, n. 24595 (Rv. 665501 - 01) VEDI

Anno pubbl.

2025